TRIBUNALE TORINO 13 LUGLIO 2000	
IMPUTATO:	C.G.

Programmi per elaboratore
• Acquisizione tramite
Internet o in allegato a
periodici • Ricettazione •
Insussitenza

Mancando la prova in ordine alla illiceità della provenienza di programmi per elaboratore, asseritamente « scaricati » da Internet ovvero acquistati in edicola come allegati a periodici, deve escludersi per mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo il reato di ricettazione Programmi per elaboratore
• Duplicazione abusiva •
Fine di lucro •
Duplicazione al di fuori di
un ambito imprenditoriale •
Fine personale • Reato •
Non sussiste

Nel caso di duplicazione di programmi per elaboratore da parte di un privato al di fuori di un ambito imprenditoriale il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171-bis l. d'a. non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale, che non è ravvisabile qualora la duplicazione sia avvenuta a fini personali.

on decreto ex art. 555 c.p.p. (vecchia formulazione), notificato in data 2.12.99, C.G. veniva citato in giudizio per i reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 13 aprile 2000, il P.M. produceva documentazione proveniente dalla B.S.A. riguardante l'assenza, in capo al C.G., di licenze di software; su accordo delle parti, ex art. 555 c.p.p. (nuova formulazione), veniva acquisita l'annotazione a firma di T.G., in forza alla P.G. presso la locale Procura. Dalla detta annotazione emergeva che l'indagine era scaturita da informazioni confidenziali ricevute dalla P.G.

Lo stesso T.G., esaminato come teste per fornire chiarimenti, precisava che la duplicazione del software è un'operazione semplice, per la quale è sufficiente possedere soltanto alcune cognizioni di base e che la « Business Software Alliance » (B.S.A.) è una sorta di agenzia internazionale contro la pirateria informatica, presso cui è possibile verificare i nominativi delle persone che legalmente detengono software.

Veniva poi esaminato il consulente tecnico del P.M., ing. V.M., il quale riferiva di avere analizzato il materiale sequestrato presso l'abitazione del prevenuto ed, in particolare, 3 hard disk (di cui uno vecchio, uno recente e uno all'avanguardia), 53 CD ROM masterizzati e 638 floppy disk; che il C.G. aveva 3 canali di accesso alla rete informatica INTERNET; che nei detti supporti era contenuto software di varia natura (fra cui applicazioni grafiche, per traduzioni, per dettatura vocale e molti giochi); che, in particolare, i giochi hanno obsolescenza rapidissima e che « sono anche disponibili con le riviste in edicola » (pag. 21 della trascrizione); che la valutazione complessiva del software in questione è di circa £. 50.000.000 e non di £. 76.000.000, come erroneamente indicato nella relazione scritta (e riportato nel capo di imputazione sub A).

Il consulente ribadiva le conclusioni contenute nella sua relazione scritta compresa quella di cui al punto 5, per la quale «...non erano emersi elementi oggettivi in grado di indicare l'indagato né quale duplicatore/sprotettore di software, né al contrario quale mero acquirente di software da altri duplicato e/o sprotetto»; precisava, inoltre: « quando intendo "sprotettore di software" significa che io non ho rinvenuto del software atto a rimuovere protezioni da altri programmi» (pag. 22 della trascrizione).

Il consulente poi riferiva che almeno una parte del software in questione era reperibile su « INTERNET » e che aveva verificato che solo per 2 programmi erano state rinvenute più copie.

Al termine dell'esame veniva acquisita la relazione scritta del consulente.

Venivano poi esaminati i testi della Difesa G.A., L.F. e D.B., ferrovieri e colleghi di lavoro dell'imputato, i quali riferivano di non avere mai ricevuto, da parte del C.G., offerte di materiale informatico.

Alla udienza dell'8 giugno 2000 il P.M. produceva, ad integrazione del fascicolo per il dibattimento, 4 buste contenenti: una rubrica telefonica, un «listato programmi » a modulo continuo e 142 schede, materiale tutto sequestrato presso l'abitazione dell'imputato; quindi si procedeva all'esame del prevenuto.

- Il C.G., previa produzione di alcune fotocopie di licenze di programmi per elaboratori (peraltro non riconducibili con certezza a quelli di cui in imputazione), respingeva ogni addebito, ammetteva la materiale duplicazione dei programmi informatici per i quali si procede e, sostanzialmente, giustificava la sua condotta con la passione per l'informatica, dicendo:
 - a) di avere « scaricato » alcuni programmi da « INTERNET »;
- b) di avere acquistato altri programmi unitamente a riviste specializzate vendute in edicola; c) di avere acquistato taluni programmi « in originale » e di averli poi duplicati a fini di conservazione e uso personale, talvolta gettando via il software originale perché usurato.

L'imputato non era in grado di indicare, fra i modi di acquisto sopra indicati, quello utilizzato per ogni singolo programma da lui posseduto.

Sulla base di queste prove e degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (fra cui verbali di perquisizione e sequestro del 12 giugno 1998) le parti concludevano come riportato in epigrafe; il processo veniva quindi rinviato per consentire al P.M. un'eventuale replica.

All'udienza del 13 luglio 2000 il Giudice pronunciava sentenza.

2. All'esito dell'istruttoria dibattimentale il C.G. va assolto dal reato di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato.

L'assoluzione si fonda sulla mancata prova della conoscenza circa la provenienza delittuosa del software di cui alla rubrica; prima di enunciare le ragioni poste a diretto fondamento della decisione, si impongono alcune considerazioni.

In buona sostanza il C.G. è accusato di avere, in un primo tempo, ricettato i programmi informatici (capo A della rubrica) e, in un secondo tempo, di avere abusivamente duplicato gli stessi a fini di lucro (capo B).

È notorio che il reato di ricettazione ha come presupposto l'avvenuta commissione di un delitto; nella fattispecie tale delitto presupposto si assume essere quello di duplicazione abusiva degli stessi programmi informatici (art. 171-bis L. 633/1941) oggetto di ricettazione.

GIURISPRUDENZA • TRIB. TORINO 13 LUGLIO 2000

È pacifico in giurisprudenza (fra le molte Cass. n. 4077/1990) che ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale del delitto presupposto, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto della illecita provenienza delle cose ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.

Ora, nel caso in esame l'istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi certi; a tutto concedere alla prospettazione dell'Accusa e muovendo dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, si potrebbe ravvisare la presupposta abusiva duplicazione in chi, ad esempio, ha messo a disposizione del pubblico, sulla rete informatica INTERNET, le copie di programmi protetti dalla legge sul diritto di autore, poi, a loro volta « ricevute », tramite computer, dallo stesso C.G.. Questo fatto potrebbe probabilmente costituire la condotta materiale della duplicazione abusiva, salvo il necessario approfondimento in ordine all'esistenza del fine di lucro (richiesto dalla citata norma) in capo all'autore del reato presupposto e cioè colui che ha messo a disposizione. del pubblico su INTERNET copie di programmi informatici.

Come è dato comprendere da queste considerazioni l'indagine sul punto si rivela piuttosto ardua e, in ogni caso, nella fattispecie nulla è emerso.

Inoltre l'assenza di dati di fatto attinenti al fine di lucro si riverbera necessariamente sull'elemento soggettivo della ricettazione (conoscenza della illecita provenienza dei programmi): se non è provata l'illiceità penale della condotta presupposta non può aversi consapevolezza di acquisire un bene di provenienza illecita.

In altre parole: la condanna per ricettazione non può avere luogo, se prima non è stato riconosciuto esistente, nei suoi elementi essenziali, il delitto presupposto, anche se di questo non sia stato accertato l'autore.

Orbene, poiché nulla le indagini hanno appurato circa la provenienza del software, si deve ritenere che l'acquisizione dei programmi informatici sia avvenuta da parte del C.G. tramite INTERNET ovvero nelle edicole di giornali, come sostenuto dallo stesso.

Ora, già si è detto (sotto il profilo del fine di lucro, quanto al reato presupposto) circa l'acquisizione tramite INTERNET; circa gli acquisti presso le edicole dei giornali risulta assai difficile ritenere che essere in grado, per quanto appassionato di informatica, per la sua cultura, per la natura del luogo di vendita, di comprendere pienamente l'illecita provenienza (sotto il profilo della abusiva duplicazione, quanto al reato presupposto) dei programmi di cui entrava in possesso.

In ogni caso, se anche l'imputato avesse avuto dubbi in tal senso, non può ritenersi integrato il dolo della ricettazione che, per la peculiarità della fattispecie, deve essere intenzionale (per la incompatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione si veda Cass. n. 3/1993).

L'imputato va dunque assolto.

Il C.G. va poi assolto, ex art. 530, II co. c.p.p., dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato, non sussistendo prova adeguata dell'elemento psichico (fini di lucro) dell'illecito penale in questione.

Orbene il legislatore con l'art. 10 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518 ha introdotto, in seno alla Legge di protezione del diritto di autore, l'art. 171-bis, così configurando una fattispecie a dolo specifico; il Legislatore ha cioè richiesto l'elemento intenzionale del fine di lucro per l'integrazione del reato.

Tale innesto normativo è del tutto razionale ed in armonia con altre norme (di natura civilistica) previste dalla stessa Legge di protezione del diritto di autore, quali l'art. 64-ter, co. 2 (che prevede, in particolari condizioni, la liceità della formazione di una copia di riserva del programma informatico) e l'art. 68, co. 1 della stessa legge (che consente la libera riproduzione di opere per uso personale), dalle quali si ricava che il solo fatto della duplicazione non costituisce condotta illecita.

Dunque occorre interrogarsi sul significato dei « fini di lucro » richiesto dalla norma in questione.

Al riguardo due interpretazioni dell'art. 171-bis citato sono state proposte: secondo una certa interpretazione (Pretura Cagliari 26 novembre 1996) il « lucro » costituisce l'accrescimento positivo del patrimonio a differenza del « profitto », più ampio concetto, che include tanto l'accrescimento diretto del patrimonio quanto quello indiretto che si verifica attraverso una mancata perdita patrimoniale; secondo altra interpretazione (Tribunale Torino 20 aprile 2000), il fine di lucro comprende anche il profitto ritraibile da un risparmio di costi.

I due precedenti giurisprudenziali citati, peraltro, non si attagliano perfettamente alla presente fattispecie, in quanto relativi a ipotizzate illecite duplicazioni effettuate in ambito imprenditoriale, dove lo scopo di lucro, cioè di guadagno inteso nel senso più ampio possibile, risulta fisiologico e connaturato ad ogni attività (fatto, questo, che rende preferibile la seconda delle interpretazioni di cui sopra).

Nel caso in esame, tuttavia, la condotta di duplicazione è stata posta in essere da un privato (dipendente delle Ferrovie) e la stessa non è in alcun modo riconducibile alla sua attività lavorativa; dunque non può ragionevolmente escludersi, almeno in astratto, che l'attività di duplicazione sia stata realizzata non a fini di lucro ma a fini personali, per passione e interesse al mondo dell'informatica.

Occorre dunque, per accertare l'esistenza del fine di lucro, da intendere in questo caso nel senso ristretto di immediato incremento patrimoniale, vagliare gli elementi raccolti durante l'istruzione dibattimentale e verificare se da essi si può desumere che il prevenuto ponesse in commercio o avesse contatti con possibili acquirenti per vendere il software di cui alla rubrica.

Orbene, giocano a carico dell'imputato:

1) il « listato programmi a modulo continuo » (in altri termini l'elenco dei programmi informatici) rinvenuto nell'abitazione del C.G.; su di esso vi si legge anche il nome e cognome dell'imputato ed i numeri di telefono (fisso e cellulare) dello stesso.

È agevole osservare come detto listato appare come una sorta di catalogo dei prodotti nella disponibilità dell'imputato;

- 2) il numero (oltre 100) ed il valore (circa £. 50.000.000) dei programmi rinvenuti:
- 3) l'amplia tipologia degli stessi programmi, da cui (come per i dati di cui al punto 2) si può desumere la destinazione commerciale degli stessi.

Del tutto insignificanti paiono, invece, essere le 142 schede nominative sequestrate; invero lo stesso imputato ha dichiarato di svolgere anche attività di sub agente assicurativo e le schede in questione si riferiscono in maniera esplicita a detta attività.

A favore dell'imputato, invece, gioca la decisiva circostanza che, tanto dal materiale documentale quanto dalle dichiarazioni rese dai testi in diGIURISPRUDENZA • TRIB. TORINO 13 LUGLIO 2000

battimento, non è emersa prova alcuna di contatti con terze persone del C.G. ai fini di cessione di materiale informatico.

Del resto il « listato programmi » di cui sopra al punto 1), al di là delle generiche dichiarazioni dell'imputato circa la sua aspirazione a diventare programmatore di computer, può anche essere considerato come semplice attività prodromica allo smercio; quanto ai punti 2) e 3) dei suddetti elementi a carico, valga osservare come essi, in relazione a tutti gli elementi di giudizio raccolti, non appaiano sufficientemente univoci perché non del tutto incompatibili con la passione per l'informatica dello stesso C.G..

L'imputato va, dunque, assolto anche per il reato di cui al capo B) della rubrica.

- P.Q.M. Letto l'art. 530, I comma c.p.p., assolve C.G. dal reato di cui al capo A) della rubrica, perché il fatto non costituisce reato;
 - letto l'art. 530, II comma c.p.p.,
- assolve C.G. dal reato di cui al capo B) della rubrica perché il fatto non costituisce reato:
 - letto l'art. 262 c.p.p.,

ordina il dissequestro e la restituzione a C.G. di tutto il materiale in sequestro.